

L'essenziale in breve

<https://www.far-suisse.ch/it/l-essenziale-in-breve/>



Prestazioni sostitutive per casi di rigore

1. Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

1. hanno compiuto il 50° anno d'età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni;
2. hanno lavorato almeno vent'anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un'impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN e
3. sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall'attività nell'edilizia principale (ad esempio per fallimento dell'impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della Suva).

2. Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere soltanto se il caso di rigore subentra dopo il 1° gennaio 2006.

3. Il diritto a tali prestazioni sostitutive va notificato alla Fondazione FAR entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nel settore dell'edilizia principale, altrimenti decade ogni diritto all'indennità.

4. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico corrisposto all'istituto di previdenza secondo la LPP / LFLP, pari di regola a CHF 1'000.00 per ogni anno durante il quale l'avente diritto ha lavorato in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.

5. L'erogazione di un'indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione FAR.

6. Non hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore gli invalidi che possono far valere indennità sostitutive del salario fino al 90 % dell'importo massimo di coordinamento AI/SUVA/LPP. Se le prestazioni sono solo leggermente inferiori a tale limite, le prestazioni sostitutive per casi di rigore sono ridotte proporzionalmente.

7. Al decesso dell'avente diritto la prestazione può essere richiesta congiuntamente solo dalla vedova o dal vedovo e dai figli aventi diritto alla rendita per orfani AVS.